

DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2025

437/2025/R/EEL

DISPOSIZIONI SU PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1356^a riunione del 7 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2024, 269/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 515/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 515/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 580/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2024/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 20 novembre 2024, prot. Autorità 81639, del 21 novembre 2024 (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di Saras Energy Management S.r.l. (di seguito anche: Saras), del 29 novembre 2024, prot. Autorità 84002, del 2 dicembre 2024 (di seguito: comunicazione Saras).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- con la deliberazione 269/2024/R/eel, tra l'altro, è stata approvata, con efficacia limitata all'anno 2024 e con alcune previsioni e precisazioni, la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica

dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto; detta metodologia è stata confermata per l'anno 2025 ai sensi del comma 77.62, fatta salva la facoltà dell'utente del dispacciamento di avanzare a Terna istanza di modifica;

- con la deliberazione 515/2024/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha:
 - a) approvato, con efficacia limitata all'anno 2025 e in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali per il medesimo anno, ivi incluso l'impianto Sarlux, le proposte presentate da Terna ai sensi del comma 64.31, lettera a), in tema di rendimento di cui al comma 64.13, di standard di emissione di cui al comma 64.20 e di valore della componente smaltimento;
 - b) prorogato i termini per la presentazione di istanze a Terna in relazione ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2025 (cfr. comma 77.63, lettera k);
- dalle comunicazioni Terna e Saras emerge, tra l'altro, che Saras ha esercitato la facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare, per l'anno 2025, la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile che alimenta la sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, il consumo specifico del medesimo combustibile, lo standard di emissione e la componente smaltimento;
- l'impianto essenziale Sarlux è stato ammesso al regime di reintegrazione per il corrente anno con la deliberazione 580/2024/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto riguarda la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto, approvare, con efficacia limitata all'anno 2025, le proposte e le richieste di cui al comma 64.31, lettera b), contenute nella comunicazione Terna; a tal proposito:
 - si prevede che i valori dello "specifico elettrico TAR", espresso in t_{TAR}/MWh , relativi ai diversi assetti di marcia da applicare per il calcolo del valore del combustibile siano quelli riportati nelle Tabelle da 1 a 4 dell'appendice dell'Allegato "Proposta di metodologia standard di valorizzazione per il combustibile della centrale IGCC Sarlux" di cui alla comunicazione Terna;
 - si precisa che, ove non diversamente indicato nella citata metodologia, le quotazioni dei prodotti di riferimento applicati nella stessa sono selezionate secondo i criteri definiti dalla deliberazione 111/06;
- per quanto attiene all'unità di produzione dell'impianto Sarlux:
 - a) approvare, con efficacia limitata all'anno 2025, il valore della componente smaltimento indicato nelle Tabelle 2.2, 2.4 e 2.6 della relazione tecnica di cui alla comunicazione Saras, al fine di tenere conto delle specificità dell'impianto;
 - b) confermare i valori approvati con la deliberazione 515/2024/R/eel relativamente al consumo specifico del principale combustibile dell'impianto, allo standard di emissione e alla componente smaltimento dell'assetto caratterizzato dalla minor

- potenza tra i quattro menzionati dall'utente, in considerazione del fatto che le istanze presentate in merito *ex* comma 64.30, lettera b), di cui alle comunicazioni Terna e Saras, non risultano supportate da elementi sufficienti;
- che, laddove i parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto assumano valori diversi in funzione dell'assetto di funzionamento, le disposizioni del presente provvedimento sopra descritte abbiano ad oggetto il set di valori associato a ciascun assetto, così da poter calcolare il costo variabile riconosciuto per ogni assetto di funzionamento dell'impianto Sarlux;
 - prevedere che, in relazione all'unità di produzione dell'impianto Sarlux:
 - a) ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci limitatamente all'anno 2025;
 - b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento relative all'anno 2025 siano efficaci dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima e sino al 31 dicembre 2025

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle proposte e alle istanze avanzate, ai sensi del comma 64.30, lettera b), della deliberazione 111/06, dall'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux, per l'anno 2025, con riferimento all'unità di produzione del medesimo impianto, di cui alle comunicazioni Terna e Saras;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e a Saras Energy Management S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini